

ASSOCIAZIONE PER UN ARCHIVIO DEI MOVIMENTI

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1°

E' costituita un'Associazione di promozione sociale e senza finalità di lucro, con durata indeterminata, denominata "Associazione per un archivio dei movimenti", con sede legale e amministrativa in Genova, via Torti 35.

SCOPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2°

L'Associazione si propone di censire, raccogliere e archiviare il patrimonio documentario, di qualsiasi tipo e su qualunque supporto, prodotto dai o riguardante i movimenti sociali e politici che si sono sviluppati in Italia e all'estero nella seconda metà del '900, con particolare riferimento al "Sessantotto".

L'Associazione si propone inoltre di favorire la diffusione della conoscenza delle fonti storiche di cui sopra con attività di studio, di ricerca e di valorizzazione culturale dei documenti raccolti.

La conservazione di tale patrimonio documentario sarà garantita anche dalla collaborazione con uno o più Istituti o Enti pubblici e privati a ciò preposti, al quale o ai quali potrà eventualmente essere consegnato in forma di deposito o di donazione. Le condizioni e gli accordi con cui la documentazione raccolta sarà consegnata all'Istituto/i di conservazione finale dovranno soddisfare gli scopi dell'Associazione come definiti nel presente articolo.

Art. 3°

Per il raggiungimento dei suoi fini come sopra identificati, l'Associazione intende promuovere varie attività e in particolare:

- il censimento e la raccolta di fonti documentarie;
- il trattamento e la descrizione archivistica;
- la produzione di basi di dati e di un sito web accessibili a tutti coloro che siano interessati a consultarli;
- la partecipazione a reti informative, sia pubbliche che private, contribuendo al loro sviluppo attraverso la partecipazione alla ricerca e all'implementazione di nuove applicazioni archivistiche;
- la produzione di guide d'archivio, inventari e cataloghi;
- studi, ricerche e tesi di laurea, anche con l'istituzione di borse di studio;
- attività editoriali e produzione di libri, articoli, saggi e video;
- la raccolta di fonti orali;
- mostre, esposizioni, convegni e incontri di studio;
- corsi di formazione.

Per l'organizzazione e la realizzazione delle attività di cui sopra, si potranno creare all'interno dell'Associazione gruppi di lavoro che coinvolgano soci/e secondo i loro interessi e le loro professionalità.

SOCI/E

Art. 4°

L'Associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che siano interessati alla realizzazione degli scopi associativi, che condividano lo spirito e le finalità dell'Associazione stessa e che si impegnino a versare la quota annuale.

Decade dalla qualità di socio/a chi non abbia pagato la quota associativa per più di due anni di seguito.

-

Art. 5°

L'ammissione di soci/e avviene in seguito a domanda scritta al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno due soci/e, recante la dichiarazione di condividere le finalità e di accettare senza riserve le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione. L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto nell'assemblea in relazione ad ogni argomento ivi inclusi l'approvazione e le modificazioni dello statuto, la nomina degli organi dell'Associazione e il suo scioglimento.

Art. 6°

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma tuttavia impegna gli aderenti a rispettare il presente statuto, a seguire le risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie e a versare con puntualità la quota associativa. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- richiamo;
- diffida;
- espulsione dall'Associazione.

La delibera di espulsione di un/a socio/a da parte del Comitato Direttivo deve essere ratificata dall'Assemblea. Il/la socio/a uscente non ha diritto alla restituzione della quota né al rimborso di eventuali contributi supplementari.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 7°

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- proventi dalle quote sociali;
- eventuali contributi di soci/e;
- eventuali contributi di società e di Enti pubblici e privati, italiani e esteri;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari di soci/e o di terzi;
- proventi derivanti dalle manifestazioni e dalla gestione delle attività dell'Associazione di

cui all'art. 3;

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Comitato Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Eventuali proventi derivanti dalle attività associative non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 8°

L'esercizio economico finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per il primo anno esso avrà inizio al momento della costituzione, restando invariato il termine finale.

Il Consiglio Direttivo entro il mese di aprile deve presentare all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo accompagnato da una relazione sull'attività svolta. Entro lo stesso termine, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea per approvazione il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Entrambi i bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione o inviati ai soci/e via e-mail 15 giorni prima dell'Assemblea, per poter essere eventualmente consultati da ogni socio/a.

L'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9°

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei/delle soci/e;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- il/la Tesoriere/a
- il Comitato Scientifico

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima trasparenza e libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo. Le cariche hanno la durata di tre anni e di norma vengono rinnovate in coincidenza con l'Assemblea annuale di approvazione del bilancio.

L'ASSEMBLEA

Art. 10°

L'Assemblea dei/delle soci/e è l'organo sovrano dell'Associazione e ne assicura la corretta gestione. E' composta da tutti i soci, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia

il valore della sua quota associativa. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci/e.

Art. 11°

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- delibera gli indirizzi generali e strategici dell'Associazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- decide l'importo della quota associativa annua.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 12°

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei/delle soci/e, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e e delibera validamente a maggioranza assoluta dei/delle soci/e presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto disponga una maggioranza qualificata.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; previa approvazione dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza, la deliberazione può essere anche assunta a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea deve, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

La convocazione dovrà essere comunicata con almeno quindici giorni di anticipo mediante avviso affisso nella bacheca della Sede Sociale o con comunicazione via e-mail, specificandone la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno in discussione.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un/a Presidente e un/a Segretario/a che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13°

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri eletti fra i/le soci/e dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un/a Presidente, un/a Vice-Presidente che sostituisce il/la Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, con tutti i poteri e diritti del/la medesimo/a, nonché un/a Tesoriere/a.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati al termine del loro

mandato. In caso di cessazione o decadenza dall'incarico per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimasti in carica procederanno alla sua sostituzione seguendo l'ordine della lista dei non eletti. In caso di impossibilità, si procederà ad una nuova elezione del membro o membri cessanti del Consiglio, durante la prima Assemblea utile.

I Consiglieri che risulteranno assenti ingiustificati per oltre tre riunioni saranno considerati dimissionari. Qualora la maggioranza dei Consiglieri venga meno, il Consiglio Direttivo decade e occorre procedere alla sua integrale rielezione.

Di ogni riunione sarà redatto redatto verbale.

Art. 14°

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno due volte all'anno e può essere convocato dal/dalla Presidente, da almeno due suoi componenti, su richiesta motivata oppure da richiesta motivata e scritta da almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo riunisce tutti i poteri, di ordinaria e di straordinaria amministrazione. In particolare, deve:

- formulare i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e sottoporli all'Assemblea;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro la fine di aprile di ciascun anno insieme con la relazione consuntivo-programmatica;
-
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività sociali e culturali nel territorio;
- instaurare collaborazioni e partenariati con altri enti e istituzioni.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o commissioni di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte eventualmente, in ragione delle particolari materie da trattare e in qualità di esperti, anche da non associati.

Art. 15°

Le riunioni devono essere convocate con un preavviso di almeno cinque giorni tramite comunicazione e-mail inviata dal/dalla Presidente a tutti i membri e sono presiedute dal/dalla Presidente o in sua assenza temporanea dal/dalla Vice-Presidente.

Il Consiglio si costituisce regolarmente qualora siano presenti la metà più uno dei consiglieri in carica. Per le deliberazioni riguardanti l'ordinaria amministrazione occorre raggiungere la maggioranza semplice dei presenti, mentre, per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

II /LA PRESIDENTE

Art. 16°

Il/La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. In particolare:

- rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende all'attuazione delle rispettive delibere;
- verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
- firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione.

Il/La Presidente può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente con disposizione scritta. In caso di suo impedimento temporaneo può essere sostituito dal/dalla Vice-Presidente con eguali diritti ed eguali prerogative.

Il/La Presidente dura in carica tre anni e, in caso di dimissioni, sarà sostituito/a dal Vicepresidente sino alla nomina del/della nuovo/a Presidente fra i Consiglieri in carica.

IL TESORIERE

Art. 17°

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 18°

Il Comitato Scientifico è organo consultivo e di garanzia dell'Associazione ed è composto da un numero di membri variabile tra tre e nove, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone particolarmente qualificate nel campo dell'archivistica, della storiografia e delle materie d'interesse dell'Associazione, nonché rappresentanti degli enti locali.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio Direttivo nella definizione dei contenuti dei programmi e delle attività dell'Associazione.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati e possono essere riconfermati.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19°

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle sedute e

delle deliberazioni dell'Assemblea e il libro dei/delle soci/e. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata richiesta e le eventuali copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

DIMISSIONI

Art. 20°

I/le soci/e possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti e interventi straordinari. Le dimissioni da socio/a, da organismi, incarichi e funzioni, devono essere presentate al Consiglio Direttivo e la relativa delibera deve essere ratificata dall'Assemblea.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 21°

Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico sono svolte gratuitamente.

Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo e iscritti nel bilancio dell'Associazione.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 22°

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea.

In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei/delle presenti purché queste rappresentino il 50% più uno della base sociale. In seconda convocazione sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 dei/delle presenti all'Assemblea.

Per eventuali variazioni imposte da leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo, le cui decisioni saranno ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23°

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea appositamente convocata in sessione straordinaria e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei/delle soci/e presenti. In tal caso l'Assemblea nominerà un liquidatore al fine di:

- far fronte a ogni impegno residuo, con persone fisiche e/o giuridiche, ovvero altri Enti pubblici o privati;
- devolvere il patrimonio associativo residuo ad altre associazioni o Enti pubblici o privati senza scopo di lucro che abbiano finalità simili a quelle dell'Associazione.

La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Art. 24°

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni.